



Circ. n.12/2019

Perugia, li 19 ottobre 2019

Ai gentili
Clienti
Loro Sedi

Oggetto: operazioni straordinarie – neutralità fiscale e regimi di affrancamento dei maggiori valori di bilancio: *i regimi di affrancamento previsti per riallineare i valori civilistici e fiscali dei beni a seguito delle operazioni straordinarie di conferimento d'azienda si basano sull'arbitraggio tra il pagamento anticipato dell'imposta sostitutiva su determinati valori e la possibilità di dedurre fiscalmente i medesimi valori in un certo arco temporale in base alle ordinarie aliquote IRES/IRPEF ed IRAP. L'effettiva convenienza ad optare per i regimi sostitutivi è, quindi, diminuita con la riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a fronte dell'invarianza delle aliquote dell'imposta sostitutiva, ma occorre, in ogni caso, procedere ad una valutazione di convenienza caso per caso.*

Gentile cliente,

Entro il prossimo 30 ottobre sarà possibile perfezionare, pagando la **prima rata dell'imposta sostitutiva** (con la maggiorazione dello 0,40%) l'**opzione per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio derivanti da operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda).

Il regime fiscale delle operazioni straordinarie è improntato ad un criterio generale di neutralità e di continuità dei valori fiscali. In caso di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ad esempio, a prescindere dal valore cui la società conferitaria iscrive i singoli elementi nella propria contabilità, quindi anche in caso d'iscrizione a valori di perizia, il loro valore fiscalmente riconosciuto rimane comunque quello ereditato presso il conferente, in regime di perfetta continuità fiscale.

* * *

In deroga al principio di neutralità fiscale, **l'art.176, comma 2-ter, del TUIR**, consente un **regime "derogatorio a regime"** o alternativo di imposizione sostitutiva, che non produce alcun effetto fiscale nei confronti del conferente, ma che consente al soggetto conferitario di optare per l'applicazione dell'affrancamento con **imposta sostitutiva del 12%** dei maggiori valori contabili iscritti a seguito

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it

dell'operazione di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione, purché, nel caso di fusioni e scissioni, i patrimoni fusi e scissi siano aziende e non meri aggregati patrimoniali.

In alternativa al predetto regime di affrancamento, limitatamente ai maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali, è possibile optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008, del 16% da versarsi però, in questo caso, in unica soluzione (c.d. "regime derogatorio alternativo").

* * *

Per valutare i regimi di affrancamento previsti e consentiti per riallineare i valori civilistici e fiscali dei beni a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, occorre quindi mettere a confronto l'onere del pagamento anticipato dell'imposta sostitutiva e il risparmio fiscale derivante dalla possibilità conseguente di dedurre fiscalmente i medesimi valori in un certo arco temporale in base alle aliquote ordinarie delle imposte sui redditi.

* * *

Regime di affrancamento ordinario del comma 2-ter dell'art.176 del Tuir

La società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione di conferimento (2018 con il modello redditi SC2019) o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo (2019 con il modello redditi SC2020), per l'applicazione in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l'avviamento)** relativi all'azienda ricevuta, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito IRES/IRPEF¹ e IRAP, con aliquota a "scaglioni":

- del **12%** sulla parte dei o del maggior valore ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva così determinata deve essere **versata obbligatoriamente in tre rate annuali**: la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale viene esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodo d'imposta successivi; **con il versamento della prima delle tre rate obbligatorie si perfeziona l'esercizio dell'opzione.**

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP a partire dallo stesso periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Qualora si verificano i presupposti per l'iscrizione *ex novo* di una posta a titolo di **avviamento**, il soggetto conferitario può optare per il regime dell'imposta sostitutiva e il valore dell'avviamento assoggettato a imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione (2019 o 2020): conseguentemente, ad esempio, ipotizzando che l'applicazione dell'imposta sostitutiva e il pagamento della prima rata possa essere perfezionata entro il prossimo 30 ottobre, (con la maggiorazione del 0,40%), il valore dell'avviamento affrancato sarà deducibile ai fini dell'IRES ordinaria, attualmente pari al 24%, a partire dall'anno 2019 in ragione di 1/18 all'anno.

Nell'ipotesi in cui, invece, la ditta individuale o l'azienda familiare venga conferita in una società di persone e si provveda a far emergere e affrancare **l'avviamento ad esempio per un valore di 1.000.000 euro**, l'imposta sostitutiva dovuta è di 120.000 euro (1.000.000*12%), a fronte però della possibilità di beneficiare, per 18 anni, della deduzione delle quote di ammortamento per un importo di 55.555,56 euro annui (1.000.000/18): ipotizzando un'aliquota media Irpef propria dei soci, durante il periodo di ammortamento dell'avviamento, del 35%, il risparmio d'imposta sarebbe pari a 350.000 euro². **Il beneficio netto Irpef, seppur spalmlabile su un arco temporale di 18 anni, sarebbe pari a 230.000 euro (= 350.000 – 120.000).** Pur avendo tralasciato il risparmio in termini di Irap, l'operazione può consentire un vantaggio non trascurabile.

¹ L'art. 176 è applicabile anche nell'ipotesi di conferimento della ditta individuale in società di persone o di capitali.

² tale importo deriva dalla seguente operazione: 555,56*18*35% dove 55.555,56 è l'importo della quota di ammortamento deducibile, 18 è il periodo di ammortamento dell'avviamento e 35% è l'aliquota media Irpef del socio.

* * *

Regime di affrancamento ex art.15, comma 10, D.L. 185/2008

La società conferitaria può optare (in alternativa) anche per un ulteriore regime di affrancamento dell'avviamento emergente dall'operazione di conferimento d'azienda (nonché di fusioni e scissioni) che si affianca a quello ordinario appena qui sopra descritto: il regime di riallineamento speciale ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n.108/2008 prevede espressamente che il soggetto conferitario possa affrancare il disallineamento dell'**avviamento**, dei **marchi d'impresa** e delle **altre immobilizzazioni immateriali** in misura totale o parziale versando in un'unica soluzione (non quindi in tre rate, come previsto dall'art.176) una **imposta sostitutiva del 16%** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, dunque, **tassativamente entro il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%**.

Il riallineamento eseguito ai sensi del comma 10 dell'art.15 DL 185/2008 permette però la **possibilità di dedurre il maggior valore riconosciuto dell'avviamento in quote non superiori ad 1/5** in luogo di quello ordinario di 1/18, a prescindere dall'imputazione in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello del riallineamento e del versamento dell'imposta sostitutiva, ovvero, nel caso di operazioni effettuate nel 2018, eventualmente dall'esercizio 2020. Il diritto alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento in relazione ai maggiori valori affrancanti decorre dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva; pertanto, la deduzione fiscale delle quote di ammortamento decorre normalmente in caso di opzione ex art.15, comma 10, DL 185/2008 normalmente dal secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell'operazione.

Il vantaggio del regime derogatorio alternativo di riallineamento deriva dalla **possibilità di ammortizzare fiscalmente i maggiori valori affrancati riferibili a marchi ed avviamento in 5 anni anziché in 18 anni**, indipendentemente dall'imputazione a conto economico. Il regime derogatorio in parola è particolarmente attrattivo per i **soggetti IAS adopter**, per i quali le attività immateriali a vita utile indefinita – quale l'avviamento – non sono ammortizzabili, ma unicamente assoggettati ad *impairment test* ma anche per i **soggetti Oic**, che possono in questo caso dedurre i valori affrancati in 5 anni a prescindere dall'arco temporale di ammortamento civilistico effettuato in bilancio.

* * *

Pur mantenendo una maggiore convenienza rispetto al regime ordinario, anche il "regime alternativo" è diventato meno attrattivo a partire dal 2017, a seguito della riduzione dell'aliquota nominale IRES al 24%. Come già evidenziato, la convenienza ad optare per uno dei due regime di affrancamento o riallineamento si basa sull'arbitraggio tra il pagamento immediato di una imposta sostitutiva su un determinato valore dell'avviamento fino all'imposto iscritto in bilancio dalla conferitaria e la possibilità per la medesima conferitaria di ottenere la deduzione fiscale sul medesimo valore in un certo arco temporale (di 5 anni o 18 anni) in base all'aliquota ordinaria IRES attualmente del 24%.

* * *

Regime di affrancamento ex art.15, comma 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008 per il riallineamento delle partecipazioni di controllo

Le medesime considerazioni circa gli effetti della riduzione dell'aliquota nominale IRES sono applicabili ai **conferimenti d'azienda nell'ambito dei quali sono incluse partecipazioni di controllo**, i cui maggiori valori impliciti sono affrancabili attraverso il regime sostitutivo previsto dai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del DL 185/2008 (c.d. "regime derogatorio indiretto").

Tale regime è stato introdotto per le acquisizioni di compendi aziendali in via indiretta, vale a dire attraverso l'acquisizione delle partecipazioni.

In tale contesto è prevista la possibilità, per le società che abbiano acquisito partecipazioni di controllo – sia mediante operazioni fiscalmente neutrali (inclusi i conferimenti d'azienda) sia mediante operazioni realizzative - di ottenere il riconoscimento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipazioni riferibile ad avviamento o altri *asset immateriali* della società partecipata purché questo emerga dal bilancio consolidato della capogruppo.

La legge di bilancio 2018 ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione allargandolo ai **plusvalori latenti delle partecipate estere**. Sono ammesse al regime in commento le società di capitali e di persone che:

- abbiano iscritto nel proprio bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di

operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda cui sono equiparati i conferimenti e gli scambi di partecipazioni di controllo) o realizzative (acquisto di azienda, nel cui ambito sono ricomprese partecipazioni di controllo, e acquisto diretto di partecipazioni);

- facciano parte di un gruppo che – a seguito di tale iscrizione – abbia rilevato nel bilancio consolidato una voce a titolo di avviamento, marchi ed altre attività immateriali (riferibili ad una partecipazione di controllo consolidata).

Il regime opzionale consente dunque, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%, di affrancare i maggiori valori che emergono nel bilancio consolidato nell'ambito delle operazioni straordinarie di cui sopra.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per l'assistenza necessaria.

Simone Bucaioni

